

COMUNE DI BARBERINO MUGELLO

AVVISO PUBBLICO

Per la concessione in utilizzo autorizzato di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in locazione a nuclei familiari non assegnatari in situazione di emergenza abitativa POST SISMA 2019 di cui all'art. 14 comma 2, lett. a) e b) della L.R. 2/2019.

IL RESPONSABILE DI SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della LRT n. 2/2019 ed in esecuzione della deliberazione dell'Atto di Indirizzo della Giunta Comunale n. 36 del 2.04.202 e della propria determinazione n. 255 del 21 aprile 2020;

RENDE NOTO

che, a partire da oggi e fino al giorno **venerdì 8 maggio 2020** è possibile presentare richiesta di accesso all'utilizzo autorizzato di alloggi ERP, come previsto dall'art. 14 comma 2, LRT 2/2019 per i nuclei familiari non assegnatari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale per l'accesso agli alloggi ERP e che necessitano di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante da:

- lett. a) pubbliche calamità (evento sismico del 09/12/2019)
- lett. b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza dell'immobile in cui il nucleo familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica;

La domanda è presentata al Comune di Barberino di Mugello quale comune di residenza dei richiedenti.

Il Comune destinerà alle suddette emergenze la percentuale massima del 40% degli alloggi disponibile per l'annualità 2020, come da Atto della Giunta comunale n. 36 del 02.04.2020, ovvero n. 4 alloggi ERP;

Al fine di formare ed approvare la "Graduatoria emergenza abitativa post sisma 2019" degli aventi diritto potranno essere presentate richieste di accesso all'utilizzo autorizzato di alloggi ERP sulla modulistica predisposta dal Comune di Barberino di Mugello **entro venerdì 8 maggio 2020**.

Il presente bando speciale è valido solo per l'anno 2020 al fine di rispondere all'emergenza abitativa determinata dal sisma del 9 dicembre 2019, che ha comportato l'inagibilità accertata con ordinanza sindacale degli immobili in cui era stata fissata la residenza anagrafica dei nuclei familiari sfollati a causa dell'evento sismico.

Pertanto, le fattispecie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 14 comma 2, LRT 2/2019, si riferiscono esclusivamente alle situazioni emergenziali - inagibilità dell'immobile -verificatesi a seguito del sisma 2019 - calamità naturale - accertate con ordinanza del Sindaco, debitamente notificate al soggetto ivi residente, sia esso proprietario dell'immobile, sia esso affittuario, posto che in detto immobile sia stata stabilita la residenza anagrafica.

Per ottenere l'accesso all'utilizzo autorizzato e temporaneo di un alloggio ERP in locazione, i nuclei familiari richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati dalla normativa regionale sopra richiamata -di seguito meglio specificati- previsti per l'accesso in via ordinaria agli alloggi ERP attraverso la partecipazione al bando di concorso.

I requisiti dovranno essere posseduti anche al momento della verifica di essi in fase di accesso effettivo all'utilizzo autorizzato, in locazione, dell'alloggio.

Si precisa che:

- 1) all'utilizzo autorizzato sarà destinata la percentuale massima del 40% degli alloggi ERP disponibili annualmente, come stabilito con Atto di Giunta n. 36 del 02.04.2020, che per l'anno 2020 sono pari a quattro alloggi, destinati all'emergenza abitativa come conseguenza dell'evento sismico del 9/12/2019;
- 2) l'accesso all'utilizzo autorizzato di alloggi ERP avverrà in base alla prima ed unica graduatoria approvata, viste le fattispecie per le quali viene formata, ovvero, emergenza abitativa a seguito di evento sismico 2019 che ha determinato ordinanza di inagibilità dell'immobile cui era stabilita la residenza anagrafica del nucleo familiare;
- 3) l'utilizzo autorizzato non è convertibile in assegnazione ordinaria (art. 14 comma 10 LRT 2/2019);
- 4) in caso di effettivo accesso all'utilizzo autorizzato di alloggio ERP, è precluso qualsiasi incremento del nucleo familiare che determini condizioni di sovraffollamento, o comunque non debitamente autorizzato (art.14 comma 10 LRT n. 2/2019);
- 5) quanto al calcolo del canone di locazione applicabile in caso di effettivo accesso all'utilizzo autorizzato di alloggio ERP, si fa riferimento per la sua quantificazione, alla LRT 2/2019;
- 6) l'utilizzo autorizzato ha una durata pari ad un periodo massimo di due anni **rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato la sistemazione provvisoria, ovvero:**
 - permanenza dell'inagibilità della dimora abituale, sempre attestata da Ordinanza sindacale, in quanto i lavori non sono stati eseguiti ai fini del ripristino della stessa;
 - indisponibilità della dimora abituale attestata formalmente da parte del proprietario, e/o laddove necessario da tecnico abilitato;
 - permanenza dei requisiti di cui al presente bando;
- 7) in caso di rinnovo la durata complessiva non potrà eccedere il quadriennio dalla data di assegnazione.

ART. 1 - REQUISITI

I requisiti per presentare richiesta di accesso all'utilizzo autorizzato di alloggio ERP sono i seguenti (ai sensi dell'allegato A della LRT 2/2019):

a) **Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.** I cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;

b) **Residenza anagrafica stabile ed esclusiva nell'ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi;**

b bis) **Assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi** per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

c) **Situazione economica** - determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con DPCM n. 159/2013 - **non superiore alla soglia di € 16.500,00 di valore ISEE**, tale da non consentire l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati al nucleo familiare. **L'attestazione ISE-ISEE dovrà essere in corso di validità;**

d1) **Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 km dal comune di Barberino di Mugello;**

d2) **Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 €. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili Estero);

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- 2) **alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;**
- 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 del c.p.c.;

e1) **Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro;**

e2) **Non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;**

e3) **Non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;**

f) **Non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo (composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare);**

g) **Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati** concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) **Assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP** per i casi previsti all'art. 38 comma 3 lettere b), c), d) ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) **Assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti**, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto ai precedenti punti a) e b), che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di utilizzo autorizzato.

ART. 2 - SOGGETTI RICHIEDENTI

La domanda di partecipazione all'avviso può essere presentata **esclusivamente** da coloro i quali, successivamente al verificarsi dell'evento sismico del 9/12/2019, la cui abitazione in cui avevano stabilito la propria dimora abituale congiuntamente al proprio nucleo familiare, **è risultata inagibile con apposita ordinanza del Comune di Barberino di Mugello**, tale da non potervi rientrare, e, che alla data di partecipazione al presente bando, la stessa ordinanza risulta ancora vigente.

I soggetti, di cui sopra, che intendano presentare domanda di partecipazione all'avviso devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art 1 del presente bando - relativamente all'intero nucleo familiare, che deve essere a sua volta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (tranne le lettere a) e b) riferite al solo soggetto richiedente).

Per **nucleo familiare** si intende quello composto da un solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico (art. 9 LRT 2/2019):

coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;

le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;

le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76;

i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;

i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

3) Gli stranieri il cui stato civile risulti ai Servizi demografici del Comune "non certificabile" devono produrre al momento della presentazione della domanda:

- idonea certificazione rilasciata da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano attestante lo stato civile, con firma del funzionario del consolato o del console legalizzata da parte della Prefettura competente;
- idonea certificazione attestante lo stato civile rilasciata dalla competente autorità dello stato di appartenenza. Tale certificazione deve essere legalizzata dal Consolato italiano all'estero o apostillata dall'Ufficio competente del Paese straniero e tradotta in lingua italiana da un interprete accreditato presso il Consolato italiano all'estero la cui firma deve essere legalizzata dallo stesso Consolato. La traduzione in lingua italiana può essere anche effettuata dal Servizio Asseverazioni e traduzioni presso qualunque Tribunale italiano.

Nel caso in cui sia già in corso l'aggiornamento anagrafico dello stato civile di un componente del nucleo familiare, sarà necessario dichiarare all'Ufficio tale circostanza.

Nel caso non sia possibile reperire tale certificazione, data l'emergenza sanitaria COVID-19, può essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i. Tuttavia, non appena la situazione di emergenza sanitaria internazionale lo consentirà, le certificazioni dovranno essere prodotte al Comune, su richiesta del medesimo, in caso di assegnazione di alloggio temporaneo.

ART. 3 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI.

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

Reddito:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **PUNTI 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **PUNTI 1.**

Composizione del nucleo familiare:

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 e a-4 bis: **PUNTI 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, anagraficamente

convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

Invalidità e/o handicap in gravità:

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

1. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%: **PUNTI 1;**
2. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità al 100%: **PUNTI 2;**
3. invalido che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**

a-4 bis. Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **PUNTI 3.**

N.B. NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI DUE O PIU' SITUAZIONI DI INVALIDITA' (RIFERITE CIOE' A DUE O PIU' SOGGETTI DIVERSI) DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS, IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBIBILE E' DI PUNTI 4.

Presenza di soggetti fiscalmente a carico e/o pagamento assegno mantenimento:

a-5. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**

a-6. nucleo familiare composto da una sola persona con:

1. uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**
2. un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 2;**
3. due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 3;**
4. uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis (condizioni di invalidità): **PUNTI 4.**

a-7. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1.**

NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI PIU' SITUAZIONI TRA QUELLE SOPRA INDICATE, NON POSSONO COMUNQUE ESSERE ATTRIBUITI PIU' DI 6 PUNTI.

IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A-6 N.4 NON PUO' CUMULARSI CON I PUNTEGGI DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS.

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall'autorità competente:

b-1. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **PUNTI 3;**

b-2. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **PUNTI 2.**

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando da almeno:

1. dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**
2. quindici anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 3;**
3. vent'anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 4.**

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio.

IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE NON PUO' COMUNQUE SUPERARE I SEI PUNTI.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda.

c-3. periodo di contribuzione al fondo GESCAL:

1. non inferiore a 5 anni: **PUNTI 1;**
2. non inferiore a 10 anni: **PUNTI 2.**

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei già assegnatari di alloggi ERP.

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti per la partecipazione al Bando e le condizioni del nucleo che danno titolo all'attribuzione dei punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i.

La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000. La documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti deve essere conservata dagli interessati ed esibita su richiesta dell'Ufficio Istruzione e Sociale del Comune di Barberino di Mugello.

I cittadini non italiani devono allegare alla domanda idonea documentazione relativa alla possidenza o non possidenza di immobili nel Paese di origine che può essere rilasciata secondo una delle seguenti modalità:

- a) dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese d'origine in Italia con firma del funzionario delegato o del console, legalizzata da parte della Prefettura competente, salvo i casi di esclusione dell'obbligo di legalizzazione previsti da convenzioni internazionali.
- b) dalla competente autorità nel Paese d'origine. In tal caso la firma del funzionario estero deve essere legalizzata dal Consolato italiano presente nel Paese d'origine o apostillata nel caso in cui il Paese di appartenenza abbia aderito alla Convenzione dell'Aja sull'Apostille.

La certificazione proveniente dal Paese d'origine deve essere tradotta in lingua italiana ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000. La traduzione può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

- a) nel Paese d'origine presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana;

- b) nel Paese d'origine secondo la normativa locale: in questo caso, le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti, salvo esclusioni previste da convenzioni internazionali;
- c) in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati;
- d) in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chi conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi Tribunale civile italiano.

Sono esentati dal produrre tali attestazioni i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari".

Qualora la suddetta documentazione non sia in possesso dei richiedenti al momento della presentazione della domanda, dette attestazioni, data l'emergenza sanitaria COVID-19, sono documentabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i.

Tuttavia, non appena la situazione di emergenza sanitaria internazionale lo consentirà, le attestazioni dovranno essere prodotte al Comune, su richiesta del medesimo, in caso di assegnazione di alloggio temporaneo.

PER COMPROVARE I REQUISITI DI ACCESSO. Devono essere allegati alla domanda, a pena di esclusione, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

- Permesso di soggiorno in corso di validità almeno biennale del richiedente
- Se Cittadini comunitari non italiani e extracomunitari: certificazione relativa alle proprietà immobiliari all'estero [requisito d.2.]
- Se titolari di diritti reali: dichiarazione di inagibilità dell'alloggio [completa requisito d.1.e/o d.2.]
- Se titolari pro quota di diritti reali su immobili a uso abitativo di valore catastale > € 25.000: documentazione relativa alla indisponibilità giuridica delle quote
- Se titolari di natanti o imbarcazioni: documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali
- Se titolari di autoveicoli di potenza superiore a 80 KW (110 CV), documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali

PER COMPROVARE LE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO, devono essere allegati alla domanda, a pena di non attribuzione del relativo punteggio, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

- Documentazione attestante reddito non ricavabile da ISEE (es. contratti di lavoro domestico: CU datore di lavoro o estratto conto INPS) [punteggio a-1, a-1bis]
- Certificazione di invalidità uguale o superiore al 67% oppure uguale o superiore al 100% [punteggio a-4]
- Certificazione di handicap in gravità L. 104 [punteggio a-4 bis]
- Documentazione sulla regolarità del pagamento dell'assegno di mantenimento (sentenza Tribunale, ricevute versamenti a coniuge/figli) [punteggio a-7].
- Documentazione comprovante la coabitazione con altri nuclei familiari [punteggio b-2]
- Per la dimostrazione del sovraffollamento, planimetria catastale dell'alloggio abitato [punteggio b-2]
- Contribuzione fondo GESCAL per almeno 5/10 anni, trattenuta dalla busta paga per rapporti di lavoro dipendente fino al 31.12.1998 (es. copia libretto di lavoro, estratto contributivo INPS) [punteggio c-3]

ART. 5 - MODULISTICA

La richiesta di accesso all'utilizzo autorizzato di alloggio ERP deve essere presentata unicamente utilizzando la modulistica predisposta dal Comune di Barberino di Mugello scaricabile dal sito web del Comune di Barberino di Mugello: www.comunebarberino.it, oppure telefonando al numero 055/8477287 per prendere appuntamento per il ritiro della modulistica presso l'attuale sede del Comune posta in Piazza Cavour, 36.

Le richieste relative al presente avviso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione prevista nell'avviso, nonché l'indicazione dell'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative all'avviso. Alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità del richiedente.

Le richieste devono essere presentate al Settore Servizi al Cittadino tramite:

- PEC all'indirizzo: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it;
- Consegna all'Ufficio Protocollo previo appuntamento con l'ufficio medesimo telefonando ai seguenti numeri: 055/8477253-255.

Per le attività di ritiro modulistica e consegna della domanda i richiedenti devono presentarsi rispettando le misure di prevenzione sanitaria e distanza di sicurezza.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine per la presentazione delle richieste, al solo fine di approvare la "Graduatoria emergenza abitativa post sisma 2019" scade **venerdì 8 maggio 2020**.

ART. 7 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

Il Comune di Barberino di Mugello procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della LRT n. 2/2019 riportate all'art. 3 del presente Bando, ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità e la completezza di quanto autocertificato, dichiarato o allegato dal richiedente.

Formazione della graduatoria generale

Entro 25 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, il Comune procede all'approvazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Entro 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio i nuclei familiari che hanno partecipato al bando possono presentare opposizioni al Comune.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il Responsabile del procedimento inoltra la medesima alla Commissione ERP e Mobilità del Comune, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 10 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione ERP e Mobilità decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

Entro lo stesso termine la Commissione ERP e Mobilità formula la graduatoria definitiva e la trasmette al Responsabile del Settore per la sua approvazione.

A parità di punteggio si applicano i criteri di priorità di cui all'art. 10, comma 6, LRT 2/2019.

Validità e aggiornamento della graduatoria generale.

La Graduatoria definitiva ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Barberino di Mugello e conserva la sua efficacia fino a quando non venga revisionata nei modi previsti dall'art. 14, comma 8, LRT n. 2/2019.

ART. 8 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga revisionata nei modi previsti dall'art. 14, comma 8, LRT n. 2/2019.

All'atto di assegnazione degli alloggi il Comune accerta la permanenza dei requisiti per l'assegnazione.

RT. 9 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica viene determinato dal Soggetto Gestore Casa S.p.A. sulla base di quanto disposto dal Capo III della LRT n. 2/2019.

ART. 8 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando sono trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 12 del Regolamento UE 679/2016.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Barberino di Mugello, contattabile tramite l'indirizzo mail: cittadino@comune.barberino-di-mugello.fi.it.

ART.9 - CONTROLLI E NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla LRT 2/2019.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle auto dichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi il dichiarante sarà denunciato alle autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 445/2000). Ulteriori controlli potranno essere disposti anche con l'ausilio della Guardia di Finanza.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile Settore Servizi al Cittadino Dott.ssa Morena Gennari.

Per informazioni attinenti il bando telefonare al n. 055/8477204-203-202.

Barberino di Mugello, li 21.04.2020.